

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 Aprile 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Massi Dr. Franco, Scino Avv. Mario Antonio – Componenti;– Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VERONA/PADOVA DEL 30.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 165/C dell’1.4.2008)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI DEO GUIDO SEGUITO GARA ANCONA/SALERNITANA DEL 6.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 167/C dell’8.4.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) **RECLAMO DEL POTENZA S.C. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE E OBBLIGO DI DISPUTARE DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITO GARA POTENZA/GALLIPOLI DEL 06.04.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 169/C del 10.4.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Potenza S.C. di Potenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 17 Aprile 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete